Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 60 del 28/09/2018

Prot. n. 5041 del 02 ottobre 2018

Oggetto: approvazione delle partite pregresse relative al periodo antecedente la regolazione dell' Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, analisi del conguaglio relativo ai corrispettivi anni 2010-2011 per le gestioni ex cipe per il Gestore Unico Alfa srl.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 28 (ventotto) del mese di settembre, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente
Fabrizio Caprioli
Carmine Gorrasi
Graziano Maffioli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE che prevede, all'art. 9, che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga».";
- la Comunicazione COM(2000)477 che sancisce, ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE, che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, tutti i costi compresi: "a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto); b) i costi ambientali; c) i costi delle risorse.";
- il decreto legge 201/11 che all'articolo 21, commi 13 e 19, ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95" e sopprimendo, contestualmente, l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. In particolare, sono state trasferite all'AEEGSI le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- le sentenze della quarta Sezione del Consiglio di Stato rese in data 22 gennaio 2014, nn. 255, 319 e collegate, in merito alla sussistenza del potere dell'Autorità di regolare anche le gestioni ex-CIPE;
- le delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 19 febbraio 1999, n. 8, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999", del 4 aprile 2001, n. 52, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria,

delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001"; del 19 dicembre 2002, n. 131, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002"; del 18 dicembre 2008, n. 117, recante "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione";

- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR) ed il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)" (di seguito anche MTC);
- la delibera AEEGSI 643/2013/R/idr che ha approvato il metodo tariffario idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015 ed in particolare gli artt. 31 e 32 dell'Allegato A che hanno definito modalità e termini per la quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse relative ad eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'AEEGSI delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie;
- n. 585/2012/R/IDR dell'AEEG relativa a "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MIT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013", successivamente integrata e modificata dalla deliberazione AEEG 88/2013/R/IDR;
- la delibera dell'ARERA 88/2013/R/idr recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 –modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)";
- la delibera ARERA 656/2015/R/idr con cui sono stati approvati i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato;
- la delibera ARERA 664/2015/R/idr che ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) con riferimento agli anni 2016-2019;
- la delibera AEEGSI 268/2014/R/idr che ha approvato l'aggiornamento, in sede di conguaglio, dei corrispettivi relativi agli anni 2010-2011, per le gestioni ex-cipe, considerata la necessità di dare esecuzione alle sentenze della quarta Sezione nn. 255, 319 e collegate, rese in data 22 gennaio 2014 dal Consiglio di Stato, colmando "il vacuum relativo alle tariffe per le annualità 2010 e 2011", mantenendo la configurazione olistica del nuovo processo decisionale e regolatorio ribadita con la deliberazione 643/2013/R/IDR, legando strettamente i corrispettivi dovuti, seppure a conguaglio, agli obiettivi ed interventi richiesti dal territorio;
- la delibera AEEGSI 656/15/R/idr con cui sono stati approvati i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato;
- la delibera AEEGSI 664/15/R/idr che ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) con riferimento agli anni 2016-2019;
- l'apertura di tre Procedure di infrazione contro lo Stato Italiano a seguito della mancata attuazione delle disposizioni comunitarie in tema di standard minimi di trattamento per le acque di scarico urbane;

RICORDATO che

- l'ATO della provincia di Varese è interessato dalla procedura di infrazione comunitaria n. 2059/2014, che ha portato in data 26 marzo 2015 all'emissione del cosiddetto parere motivato da parte della UE, come noto ultimo atto che precede il ricorso alla Corte di Giustizia europea per l'emissione della sentenza di condanna dello Stato membro per violazione della Direttiva in materia di trattamento delle acque reflue; ed alla successiva lettera di messa in mora 2017/2181;

- l'art. 44 della legge 26/2003 della Regione Lombardia che prevede che "In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in ordine alle materie disciplinate del presente Titolo, la Regione ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 16 bis della legge 4 febbraio 2005, n.11 per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato".

- Richiamata la deliberazione del Commissario Provinciale con i poteri di Consiglio P.V. 34 del 30/07/2014 di approvazione del Piano Stralcio, ovvero tutte quelle situazioni in monitoraggio di infrazione europea;

CONSIDERATO CHE:

- l'AEEGSI nelle sue deliberazioni tariffarie (n. 585/12/R/idr, 88/2013/R/idr, n. 643/13/R/idr e n. 664/15/R/idr) ha ribadito la necessità del rispetto dei principi comunitari nella determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato;
- il riconoscimento delle partite pregresse, come previsto dai citati artt. 31 e 32 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr e dell'art.3 della delibera 268/2014/R/idr, è un atto dovuto da parte dell'Ente d'Ambito e non rappresenta una mera discrezionalità dello stesso, come anche dimostrato dalla recente giurisprudenza in merito (vedi sentenza del Consiglio di Stato 1882/2016 che fa riferimento all'equilibrio della gestione) e confermato da diverse realtà sul territorio nazionale (es. ATO Toscana; ATO3 Campania; ATO4 Lazio Meridionale Latina; Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi; ATO Bacchiglione; Viterbo; Consorzio ATO 5 Enna; ATO Marche 1; ATO Brescia);
- le delibere del Consiglio Provinciale di Varese P.V. n. 28 del 29 giugno 2015 e n. 2 del 22 gennaio 2016, hanno delineato le seguenti determinazioni e linee di indirizzo per il completamento della riorganizzazione del servizio idrico nella provincia di Varese, che presenta una vasta complessità e frammentazione non solo all'interno della medesima filiera di cui si compone la risorsa, ma soprattutto per la pletora di soggetti gestori esistenti sul territorio:
  a) l'operatività nella gestione del servizio da parte del Gestore d'Ambito avvenga, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ("Periodo transitorio"), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito;
  b) richiamata la deliberazione n.46 del 12 settembre 2018 del Consiglio Provinciale ha rimodulato le modalità di aggregazione del Gestore Unico Alfa e della presa in carico delle gestioni dei Comuni;
  c) il subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione o affitto di ramo d'azienda, etc.., purché corredati da una valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni inserite nella Convenzione di Gestione da parte di EGA;
  d) il riconoscimento istituzionalizzato per il Gestore d'Ambito di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore d'Ambito e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall'Ufficio d'Ambito.
- il Direttore del Servizio Idrico dell'AEEGSI nel corso dell'audizione in data 19 maggio 2017 ha confermato il trattamento delle richieste tariffarie relative all'aggiornamento in sede di conguaglio dei corrispettivi recupero inflazione al Gestore d'Ambito alla stregua di partite pregresse in quanto sono relativi a periodi precedenti al trasferimento dei poteri all'AEEGSI;

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n 36 – Disposizioni in materia di risorse idriche (legge Galli) dispone che la tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale e di costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- ai sensi dell'art. 154 del D. Lgs. 152/2006 (Norma in materia ambientale) la tariffa del servizio idrico integrato costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento (dell'ente di governo dell'ambito), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi (origine normativa europea) e secondo il principio "chi inquina paga";

- l'ARERA nelle sue deliberazioni tariffarie citate (n. 585/2012/R/idr, n. 643/2013/R/idr e n. 664/2015/R/idr) ha ribadito la necessità del rispetto dei principi comunitari nella determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato;
- il riconoscimento delle partite pregresse, come previsto dai citati artt. 31 e 32 della delibera ARERA 643/2013/R/idr, è un atto dovuto da parte dell'Ente d'Ambito e non rappresenta una mera discrezionalità dello stesso, come anche dimostrato dalla recente giurisprudenza in merito (vedi sentenza del Consiglio di Stato 1882/2016 che fa riferimento all'equilibrio della gestione) e confermato da diverse realtà sul territorio nazionale;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Ente di Governo dell'Ambito di Varese ha avviato a far tempo dal aprile 2016 un approfondito contradditorio con il Gestore d'Ambito Alfa nel quale sono stati analizzati in modo puntuale e dettagliato gli scostamenti di tutte le componenti di costo previste per il periodo oggetto di valutazione per il recupero dei corrispettivi relativi all'inflazione. La stessa analisi è stata suffragata anche di specifiche istanze presentate ai sensi dell'art.4.3 della Delibera AEEGSI 268/2014/R/Idr da parte dei gestori esistenti sul territorio entro i termini previsti dalla prefata delibera (elenco protocolli in allegato);
- i dati relativi alle partite pregresse, validati da parte dell'Ente d'Ambito anche con il supporto di consulenti professionisti, saranno trasmessi congiuntamente con una dichiarazione da parte del legale rappresentante di Alfa, Gestore d'Ambito, avendo cura costui di raccogliere attestati di veridicità dei dati stessi e la loro rispondenza con le fonti contabili obbligatorie dei soggetti che negli anni 2010-2011;
- ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n.28 del 29 giugno 2015 si attesta che unico soggetto titolato della Convenzione di Gestione sul territorio di Varese, al netto del perimetro salvaguardato per ASPEM S.p.A., risulta essere Alfa S.r.l., Gestore d'Ambito, al fine di recuperare tali partite pregresse in quanto secondo quanto disposto dall'art.4.2 della prefata Delibera tali importi hanno natura di conguaglio e sono vincolati all'impegno del soggetto gestore ad investimenti propri del territorio;
- nel corso del mese di luglio i gestori del servizio hanno presentato la propria proposta di Piano degli Interventi 2016-2019, ai sensi della delibera AEEGSI 664/15/R/idr e della determina 2/2016 DSID, illustrando le urgenti ed inderogabili necessità del territorio. Congiuntamente sono state esaminate le definizioni delle partite pregresse e la condivisione, maturata anche durante precedenti riunioni, per il loro riconoscimento mediante applicazione di apposita componente tariffaria previa disponibilità di gestori a fatturare l'intero importo, in perfetta aderenza a quanto prescrive l'art.3 della Delibera 268/2014/R/idr, ossia gli importi verranno espressi in bolletta in unità di consumo ed applicati in funzione del consumo effettivo di ogni utente;

RITENUTO CHE:

- Alfa S.r.l., con propria nota 3323., si è impegnata secondo gli obblighi contrattuali ad investire sul territorio dei comuni da essa serviti nella Provincia di Varese le risorse finanziarie derivanti dal riconoscimento delle partite pregresse, nonché sui territori nei quali non sono stati ancora definiti gli atti di subentro, ma avendo avviato una nutrita attività in coordinamento con l'Ufficio d'Ambito quale soggetto attuatore degli interventi;
- il Piano degli Interventi presentato da Alfa - e formalizzato con nota prot ato 815 del 2018- consentirà di dare maggiore respiro per il territorio in termini di recupero delle perdite di rete etc..;
- il Piano degli Interventi presentato dalla società - e formalizzato con nota prot ato 815 del 10/06/2017 - consentirà di limitare l'irrogazione delle sanzioni europee che, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 26/2003, graverebbero sui cittadini;
- Il Gestore Alfa S.r.l. è in successione universale per i territori precedentemente gestiti da AGESP S.p.A. (prot 56629 del 06/08/2014) e AMSC S.p.A.(prot 5743 del 30/07/2014 - 14684 del 31/07/2014 - 1628 del 31/07/2014 - 3839 del16/04/2014 - 20140013370 del 28/08/2014) e quindi direttamente competente dei conguagli tariffari per partite pregresse recupero dell'inflazione 2010 e 2011;
- Il Gestore Alfa S.r.l. per il resto del territorio della Provincia di Varese è titolato alla riscossione dei conguagli ai sensi dell'art.4.2 della Delibera AEEGSI n.268/2014/R/idr, dando atto che lo stesso provvederà a regolare i rapporti con gli altri gestori che effettuavano il servizio negli anni 2010 e 2011 attraverso gli atti successori nel subentro in analogia al periodo transitorio, applicando comunque quanto previsto dall'art.8 del Contratto di

Servizio attualmente vigente (riferimento protocolli: 7847 del 29.07.2014 - 3103 del 30.07.2014 - 1508 del 29.07.2014 - 4439 del 29.07.2014 - 4595 del 30.07.2014 -1855 del 01.08.2014 - 4268 del 01.08.2014 - 3394 del 30.07.2014 - 4073 del 29.07.2014 - 6167 del 30.07.2014 - 9002 del 04.08.2014 - 7278 del 06.08.2014 - 2963 del 05.08.2014 - 1628 del 31.07.2014 - 4539 del 30.07.2014 - 1876 del 30.07.2014 - 45596 del 30.07.2014 - 2753 del 03.07.2014 - 7704 del 30.06.2014 - 5037 del 24.06.2017 - 6759 del 27.08.2014 - 3204 del 12.06.2014 - 4619 del 27.08.2014 - 1892 del 27.06.2014 - 3789 del 26.06.2014 - 1620 del 27.06.2014 - 3585 del 23.08.2014 - 12966 del 27.06.2014 - 3208 del 12.06.2014 - 2307 del 26/06/2014 -

Visto

- il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012.

Il Presidente pone in votazione l' approvazione delle partite pregresse relative al periodo antecedente la regolazione dell’ Arera, analisi del conguaglio relativo ai corrispettivi anni 2010-2011 per le gestioni ex cipe per il Gestore Unico Alfa srl.

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

DELIBERA

1) Di approvare il riconoscimento delle partite pregresse per l’aggiornamento, in sede di conguaglio dei corrispettivi relativi agli anni 2010-2011 per le gestioni ex cipe per il gestore Alfa S.r.l. secondo le modalità di cui all’Allegato 1 facente parte integrante della presente deliberazione e nella seguente quantificazione (tabella agli atti) per un totale di € 551.750,83= di cui la porzione relativa ad Agesp e ad Amsc - in successione universale - per i territori precedentemente gestiti da AGESP S.p.A. e AMSC S.p.A. e quindi direttamente competente per i conguagli tariffari per partite pregresse recupero dell’inflazione 2010 e 2011pari ad € 231.148,51;
2) Di demandare al Direttore dell’Ufficio d’Ambito la trasmissione della presente deliberazione e dei relativi allegati ai gestori, nonché l’inoltro all’AEEGSI ai fini del completamento del procedimento di approvazione delle tariffe per il periodo 2012-2013, per il periodo 2014-2015;
3) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.174 del 10.10.2012;
4) di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Sig. Ercole Ielmini

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 7 novembre 2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 07/11/2018 al 21/11/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Daniela Giraldo

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[x] Immediatamente eseguibile

Varese, 28/09/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Allegato 1

Recupero delle partite tariffarie pregresse in attuazione della deliberazione AEEGSI n. 268/2014/R/idr - Modalità operative per il Gestore d'Ambito Alfa

l'Ufficio d'Ambito ha quantificato il conguaglio tariffario relativo agli anni 2010 e 2011 da riconoscere, ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 268/2014/R/idr nonchè ai sensi degli artt. 31 e 32 della Deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/idr, ad ASPEM spa e ad Alfa Spa.

In considerazione dell'importo complessivo determinato e della necessità di mitigare l'impatto tariffario sulla spesa dell'utenza interessata è stata stabilita una tempistica che prevede il recupero integrale del conguaglio in 6 (sei) mesi, ripartito in due o più fatturazioni.

L'avvio della fatturazione agli utenti del conguaglio tariffario decorrerà dal 1 marzo 2019, in quelle gestione nelle quali è operativa Alfa Sr.l..

La platea di utenze da considerare ai fini del recupero del corrispettivo è quella riferita alle utenze attive alla data del 31 dicembre 2018. A tal fine il gestore fornirà all'Ufficio d'Ambito **entro il febbraio 2019 p.v.** l'elenco degli utenti interessati dal conguaglio, ripartiti per Comune e identificati attraverso il codice utente, indicando per ciascuno:

- i volumi fatturati nell'anno 2017;
- l'entità del conguaglio complessivo, quantificato moltiplicando i medesimi volumi per il valore unitario (€/mc) ottenuto dal rapporto tra il conguaglio riconosciuto al gestore e i volumi di cui al punto precedente;

Va precisato che per le utenze interessate nel corso del 2017 da dispersione idrica oggetto di sgravio riconosciuto dal gestore, il volume da considerare sarà quello fatturato dedotto il volume oggetto di rimborso.

A ciascuno dei suddetti utenti sarà addebitato un onere pari al conguaglio complessivo determinato come sopra, ripartito in due o più bollettazioni. Qualora gli utenti interessati cessassero in corso d'anno il rapporto con i gestori verrà addebitato nella bolletta di chiusura del contratto l'importo a saldo del conguaglio determinato.

In bolletta andrà riportata la seguente dicitura: "Riconoscimento di partite tariffarie pregresse a Alfa Srl ai sensi della Deliberazione CdA Ufficio d'Ambito n. XX/2018 – periodo 2010-2011 per un consumo di XX m3)" indicando in apposito rigo il valore unitario e il volume assoggettato al conguaglio.

In caso di cessazioni in corso d'anno (e comunque prima della conclusione della fatturazione dell'intero importo) si applicherà nella bolletta di chiusura contrattuale l'importo residuo.

Per la platea delle utenze interessate da interventi di aggregazione societaria o atti successori da parte di Alfa S.r.l. l'avvio della fatturazione a conguaglio avverrà con la prima fattura utile in cui Alfa S.r.l provvederà, confermando comunque il medesimo periodo di osservazione ossia riferita alle utenze attive alla data del 31 dicembre 2018 e già attive alla data del 31 dicembre 2016, utilizzando i medesime criteri di riparto. Si precisa che poiché i recuperi di inflazione pertengono a gestori diversi da Alfa, in quanto non era operativa sul territorio, gli incassi da parte di Alfa Srl di tali partite saranno regolarizzate da Alfa all'interno degli atti successori con i rispettivi e relativi gestori, dando atto che una quanto parte di tali incassi saranno utilizzati per effettuare gli investimenti che il territorio richiede come previsto dal Piano degli interventi approvato.

L'Ufficio d'Ambito definirà con il gestore le possibilità di recupero di eventuali somme non incassate nel tempo per morosità dell'utente.

Con le medesime tempistiche e allo scopo di monitorare l'andamento del recupero annuale del conguaglio, il gestore fornirà all'Ufficio d'Ambito il resoconto delle fatturazione emesse rispetto al totale delle fatturazioni previste e le somme incassate rispetto alla previsione di incasso.